



Ordinanza sulla protezione delle acque

(OPAc)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 4

4 L'autorità accorda l'autorizzazione se con l'imposizione di oneri e condizioni è possibile garantire una sufficiente protezione delle acque. A tal fine tiene conto del fatto che i settori di protezione delle acque nonché le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee possono essere limitati in profondità e in altezza. Essa stabilisce inoltre le esigenze relative alla chiusura degli impianti.

Art. 48 cpv. 4

⁴ In caso di periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa, la Confederazione può richiedere ai Cantoni di presentare una rendicontazione secondo l'allegato 4b.

II

¹ Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4b secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

¹ RS 814.201

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Esigenze relative alla qualità delle acque

N. 21 cpv. 3–3^{ter}

³ Nelle acque sotterranee con temperature allo stato naturale inferiori a 20 °C, sono ammesse variazioni della temperatura rispetto allo stato naturale nella misura di seguito indicata:

- a. massimo 3 °C in caso di apporto o prelievo di calore o di freddo;
- b. in deroga alla lettera a, in caso di prelievo di calore o di apporto di freddo:
 1. massimo 4 °C se la temperatura delle acque sotterranee allo stato naturale è superiore a 9 °C e inferiore a 11 °C;
 2. massimo 5 °C se la temperatura delle acque sotterranee allo stato naturale è pari o superiore a 11 °C.

^{3bis} Sono fatte salve le variazioni della temperatura più marcate entro una distanza di 100 metri dal punto di apporto o prelievo di calore o di freddo, sempre che in corrispondenza del punto dove viene prelevato calore o apportato freddo la temperatura delle acque sotterranee non scenda al di sotto di 2 °C.

^{3ter} L'autorità può concedere deroghe sulla distanza massima di 100 metri di cui al capoverso ^{3bis}, entro la quale la temperatura può essere modificata in misura maggiore rispetto alle disposizioni di cui al capoverso 3, qualora i richiedenti dimostrino che:

- a. il loro impianto per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee necessita di una distanza maggiore; e
- b. nelle falde freatiche che possono fungere da biotopi per la fauna delle acque sotterranee, soltanto una parte esigua dell'acqua è raffreddata a meno di 5 °C o riscaldata a più di 16 °C.

*Allegato 3.4
(art. 3)*

Infiltrazione di acque di scarico modificate termicamente

1 Esigenze generali

Nell'autorizzazione di impianti per lo sfruttamento termico di acque sotterranee, l'autorità stabilisce:

- a. i punti di controllo e di monitoraggio necessari;
- b. i criteri da rilevare per verificare il rispetto delle esigenze relative alla temperatura delle acque sotterranee;
- c. quali dati devono essere presentati all'autorità e con quale frequenza;
- d. le esigenze relative alla chiusura e allo smantellamento degli impianti.

2 Esigenze particolari

¹ In caso di impianti per lo sfruttamento termico di acque sotterranee di cui all'allegato 2 numero 21 capoverso 3^{ter}, va dimostrato che:

- a. la temperatura delle acque estratte in captazioni d'acqua sotterranea di cui all'articolo 20 LPAC, nonché quelle estratte in aree di protezione delle acque sotterranee secondo l'articolo 21 LPAC, non varia di oltre 0,1 °C; nel caso in cui venga prodotto un maggiore raffreddamento dell'acqua, l'autorità può concedere deroghe, sempre che ciò sia nell'interesse dell'approvvigionamento di acqua potabile;
- b. non si verifica un aumento di oltre 0,1 °C nella temperatura di acque superficiali in cui si produce un'esfiltrazione delle acque sotterranee o in quella di altri biotopi influenzati in modo significativo dalle acque sotterranee;
- c. i diritti di terzi relativi allo sfruttamento delle acque sotterranee non vengono pregiudicati in modo sostanziale;
- d. ad acque sotterranee con una temperatura allo stato naturale inferiore a 20 °C, complessivamente non viene apportato più calore di quanto ne viene prelevato.

² In caso di impianti per lo sfruttamento termico di acque sotterranee aventi allo stato naturale una temperatura superiore a 20 °C, devono essere fornite in particolare le prove di cui al capoverso 1 lettere a–c.

³ L'autorità cantonale competente provvede affinché i gestori delle captazioni d'acqua sotterranea di cui all'articolo 20 LPAC abbiano accesso alle informazioni sugli impianti per lo sfruttamento termico del sottosuolo, nella misura in cui queste siano necessarie per adempire ai loro obblighi di analisi dei rischi ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Allegato 4b
(Art. 48 cpv. 4)

Rendicontazioni dei Cantoni in caso di siccità

Ambito delle rendicontazioni

Se, in caso di periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa, la Confederazione richiede ai Cantoni di presentare una rendicontazione, essa conterrà:

- a. una panoramica e una valutazione degli effetti del periodo di siccità sulle acque e sui loro utilizzi;
- b. una descrizione delle misure adottate a breve termine per le acque e per i loro utilizzi;
- c. una descrizione della ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni per gestire il periodo di siccità e una valutazione della collaborazione;
- d. una valutazione della collaborazione con Cantoni e Paesi confinanti;
- e. una descrizione dello stato di attuazione degli strumenti strategici nella gestione delle risorse idriche e nel settore della pesca;
- f. una descrizione della prassi cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento dei prelievi di acque sotterranee a uso potabile e industriale;
- g. una conclusione sulle conoscenze acquisite in seguito alla gestione del periodo di siccità.